

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 64/42694/2012

OGGETTO: COMUNE DI BRUINO - SETTIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.
- OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Settima Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Bruino con deliberazione C.C. n. 47 del 27 settembre 2012, trasmesso alla Provincia in data 5 ottobre 2012, ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. 071/2012);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 47 del 27 settembre 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone le seguenti modifiche:

- modifica del parametro altezza da 10 a 20 m per la porzione destinata a magazzino di una azienda insediata in area "Z11" del P.R.G. oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato nel quale è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità a miglioramento dell'intera zona industriale. La variazione in oggetto è stata preceduta da un Protocollo di Intesa tra l'azienda e l'Amministrazione Comunale a normare l'utilizzo dei magazzini e la dismissione degli stessi;
- alcune integrazioni agli articoli delle N.d.A. finalizzate a supportare con maggiore chiarezza l'istruttoria delle pratiche edilizie;

La documentazione di Variante segnala, in modo sintetico, il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e con gli aspetti geologici, in quanto le modifiche non incidono su alcuno di questi. La Variante riporta altresì le motivazioni dell'esclusione all'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Settima Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, articolo 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bruino con deliberazione C.C. n. 47 del 27 settembre 2012, le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alla modifica proposta dalla Variante del punto 2 dell'articolo 29 delle Norme di Attuazione, pur prendendo atto che l'azienda oggetto dell'intervento è correttamente inserita in area produttiva, si richiama l'Amministrazione Comunale in considerazione del raddoppio dell'altezza ammessa (da m 10 a m 20) a verificare l'attento inserimento del magazzino nel contesto circostante, anche con l'impiego di materiali e/o colori del manufatto, in maniera da ridurre l'impatto visivo;
- b) con riferimento a quanto sopra, l'espletamento di una fase di verifica di assoggettamento a Valutazione Ambientale, condotta con gli Enti competenti in materia ambientale (Provincia, A.R.P.A., A.S.L. ecc ...) ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 12 - 8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), avrebbe consentito di valutarne il corretto inserimento;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Bruino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 8 novembre 2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)